

variazione in conformità ai criteri espressi nella legge del febbraio 1952, in modo da venire in possesso di tutti gli elementi necessari ad una esatta determinazione della situazione.

Il dott. Gra rileva che l'Avvocatura dello Stato non ha ritenuto di poter superare alcune difficoltà presentate dallo Statuto. Esì consta tuttavia che il Ministero del Tesoro è favorevole al provvedimento. Sarebbe però opportuno che il Consiglio Delegato al Presidente la possibilità di concordare col detto Ministero eventuali variazioni di forma.

Il Consigliere Alfonsi propone che al penultimo comma dell'art. 20 dello Statuto organico sia inserita un'aggiunta del seguente tenore: "i titoli non quotati in Borsa non potranno essere segnalati in bilancio per un importo superiore all'ultima valutazione determinata in via definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione." Seguala poi che il Ministero del Tesoro ha manifestato, come direttiva futura, la necessità della pie-